PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1996 di venerdì 01 agosto 2008

I quesiti sul decreto 81/08: precisazioni

Commento di un lettore e chiarimenti circa la nomina del responsabile dei lavori. A cura di G. Porreca.

Pubblicità

Continua il dibattito sulla nostra rubrica "I quesiti sul decreto 81/08".
L'articolo "I quesiti sul decreto 81/08: nomina del responsabile dei lavori" pubblicato il 24 luglio e redatto dall'Ing. Porreca ha suscitato il commento di un nostro lettore.
Riportiamo il commento del Geom. Claudio e la risposta che l'Ing. Porreca ha preparato per chiarire qualsiasi dubbio.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il commento del Geom. Claudio

"non sono assolutamente d'accordo con quanto affermato dal pur rispettabile esperto Ing. Porreca in quanto il legislatore ha ben individuato i responsabili dei lavori quali il progettista nella fase di progettazione dell'opera ed il D.L. nella fase di esecuzione in quanto incaricati dal committente per progettare l'opera e dirigere l'esecuzione della stessa. Il successivo art. 93 ribadisce la responsabilità individuata all'art. 89 in quanto esonera il committente dalle responsabilità limitatamente agli incarichi conferiti al progettista ed al D.L. perché nel momento in cui questi accettano l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori diventano automaticamente responsabili della sicurezza. La delega non c'entra nulla. Per me non ci sono equivoci."

La risposta dell'ing. Porreca:

La tesi sostenuta dal lettore è in sostanza che il committente dando l'incarico al progettista prima ed al direttore dei lavori poi trasferisce agli stessi automaticamente l'incarico di responsabile dei lavori con gli obblighi relativi (e non della sicurezza come viene indicato) ed inoltre che l'accettazione dell'incarico di progettista o di direttore dei lavori equivale alla accettazione degli obblighi del committente e che quindi la delega non c'entra assolutamente niente.

E' evidente che il lettore non ha letto la sentenza n. 23090 del 10/6/2008 della IV Sezione penale della Corte di Cassazione alla quale la risposta al quesito fa riferimento e nella quale la suprema Corte sostiene giusto il contrario.

Secondo tale sentenza infatti:

"Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori" e di conseguenza prosegue "dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli". "Il legislatore, in sostanza,- afferma la Sez. IV penale - non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli".

E non basta.
La Corte di Cassazione, che con la sentenza citata ha annullata la sentenza di assoluzione del committente emessa da Tribunale ed al quale ha ritornato gli atti per il riesame, prosegue sostenendo che:

"Le condizioni perché operi l'esonero da responsabilità del committente sono pertanto:
- nomina di un responsabile dei lavori;
- tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro;
- estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti"

ribadendo quindi che il trasferimento delle responsabilità al responsabile dei lavori non è "ope legis" come da qualcuno sostenuto né tanto meno avviene contestualmente alla nomina del direttore dei lavori così come di seguito indicato.

"Tanto precisato ? conclude infatti la Corte di Cassazione - si rileva che nella fattispecie in esame, la nomina, da parte del committente del direttore dei lavori nella persona dell'ing..... effettuata all'articolo 2 del contratto di appalto non soddisfa i citati requisiti" in quanto "detta nomina non contiene alcuna delega all'ing..... in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza e, tanto meno, il conferimento dell'incarico di nominare i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e non può pertanto produrre, nei confronti del committente, alcun effetto liberatorio dalle responsabilità che la legge pone a suo carico in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere de quo".

Come si fa allora a sostenere il contrario?
A tal punto viene da concludere: è bella sì la introduzione con il Testo Unico dell'istituto dell'interpello ma quando lo poniamo in atto?

Ing. Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.